

ALIQUOTE E DETRAZIONI E TARIFFE ANNO 2015

IUC = IMU + TASI + TARI

Scadenza di pagamento:

IMU al 16 giugno e 16 dicembre

TASI al 16 giugno e 16 dicembre

TARI 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre

Pagamenti IMU e TASI: da eseguire tramite modello F24.

Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente.

Pagamento TARI: da eseguire con l'apposito bollettino postale ricevuto a domicilio od anche tramite modello F24. Sarà inviata comunicazione di richiesta di pagamento al contribuente dal Gestore Hera spa.

Aliquote IMU anno 2015 uguali a quelle 2014

1. **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
2. **aliquota IMU nella misura del 1,06%** per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locatate con e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti, così come definite all'articolo "Abitazione tenuta a disposizione" del regolamento comunale IMU;
3. **aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze)**, locatate, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato).
4. **aliquota IMU nella misura del 0,86% per i terreni agricoli diversi da quelli di proprietà di coltivatori agricoli e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola**
5. **aliquota IMU del 0,5%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

Aliquote/detrazioni TASI anno 2015 uguali a quelle 2014:

- **aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione** di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 4 del regolamento TASI;

- **aliquota TASI del 0,00 per mille** per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

- **detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, e relative pertinenze**, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale riferita alla sola unità abitativa, per i seguenti importi:

- una detrazione di **€ 160** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 250,00;
- una detrazione di **€ 120** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 250,00 e inferiore o uguale ad € 500,00;
- una detrazione di **100** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 500,00 e inferiore o uguale ad € 700,00;
- una detrazione di **40** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 700,00 e inferiore o uguale ad € 900,00;
- nessuna detrazione per rendita catastale dell'abitazione principale superiore ad € 900,00.

Abitazione principale ai fini IMU e TASI:

Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE nel Comune, pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata, né concessa in comodato d'uso. L'imposta TASI in questo caso è ridotta per legge dei 2/3.

c) allo stesso regime dell'abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l'eventuale pertinenza.

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008;

f) casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.